

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 07/04/2015

**OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE
CONVENZIONE CONSIP S.P.A. " ENERGIA ELETTRICA 12"**

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 9 del 11/03/2014 si provvedeva all'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 11" stipulando contratto con Edison Spa;

Considerato che è prossima la scadenza fissata alla data del 31/05/2015 e che pertanto vi è la necessità di effettuare il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze di pubblica illuminazione, semaforiche e cimiteriali;

Visto l'art. 1, commi 449, 455 e 456 della L. 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) i quali prevedono che:

1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.

1. 455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

1. 456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, del D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che:

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie

merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Dato atto che è attiva la convenzione, per la fornitura di energia elettrica, "**Energia elettrica 12**" stipulata, per il lotto 3 comprendente le regioni Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna, da Consip S.p.A. con **Gala S.p.A.**, con sede legale a Roma, in Via Savoia n. 43/47, P.IVA 06832931007, (**CIG 5793060856**);

Valutato il consumo complessivo di tutte le utenze e analizzando i costi medi attualmente disponibili, si reputa l'importo complessivo dell'affidamento stimabile in euro 620.000,00 oltre IVA;

Ritenuto, pertanto, di aderire alla suddetta convenzione per la fornitura di energia elettrica, poiché risulta più conveniente rispetto al regime di salvaguardia, per un importo presunto di € 620.000,00, oltre IVA;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 26/03/2015 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati"

Vista la Deliberazione di G.C. n. 42 del 02/04/2015 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015 parte finanziaria"

D E T E R M I N A

1) di aderire alla convenzione "**Energia elettrica 12**", lotto 3 (**CIG 5793060856**), stipulata da Consip S.p.A. con **Gala S.p.A.**, con sede legale a Roma, in Via Savoia n. 43/47, P.IVA 06832931007, per la fornitura di energia elettrica per un importo presunto di **€ 620.000,00**, oltre IVA (**CIG derivato 62086514E2**);

2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/2006, è l'ing. Stefano Roncaglia.



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

Formigine, 07/04/2015

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Rodolfo Biolchini)

Responsabile del procedimento: Dott. Rodolfo Biolchini



FORMIGINE PATRIMONIO s.r.l. a socio unico
società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Formigine
capitale sociale €. 180.000,00 i.v.
sede legale: Via Unità d'Italia 26 - 41043 Formigine (MO)
codice fiscale e partita IVA 02980260364

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 07/04/2015

OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE
CONSIP S.P.A. " ENERGIA ELETTRICA 12"

VISTO CONTABILE

Si esprime visto favorevole riguardo la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria in relazione alla determinazione in oggetto

Formigine, 07/04/2015

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
(Dott.Rodolfo Biolchini)